



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.12.2008
COM(2008) 861 definitivo

2008/0251 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di
partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la
Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione di un accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati dell'Africa orientale e australe (AOA), da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra:

i) proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico.

Come annunciato nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 23 ottobre 2007, l'accordo interinale istitutivo di un quadro per un APE è stato negoziato al fine di evitare turbative degli scambi con la Comunità allo scadere, il 31 dicembre 2007, del regime commerciale di cui all'allegato V dell'accordo di Cotonou e della deroga dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) riguardante tale regime. Tali negoziati si sono conclusi con la sigla dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un APE il 28 novembre 2007 con Seychelles, Zambia e Zimbabwe, il 4 dicembre 2007 con Maurizio e l'11 dicembre 2007 con Comore e Madagascar.

Di conseguenza cinque di questi Stati dell'AOA (Comore, Madagascar, Maurizio, Seychelles e Zimbabwe) sono stati inclusi nell'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento sull'accesso al mercato a titolo degli APE adottato dal Consiglio il 20 dicembre 2007¹ che beneficiano dal 1° gennaio 2008 dell'offerta di accesso al mercato comunitario prevista nel quadro degli APE. La loro inclusione nell'elenco sarà definitiva una volta entrato in vigore l'accordo interinale istitutivo di un quadro per un APE. Verrà in tal modo garantito un regime commerciale armonizzato con l'UE, che faciliterà l'accesso al mercato a tutti gli Stati dell'AOA firmatari, compresi i due paesi riconosciuti dalle Nazioni Unite come paesi meno avanzati. Le disposizioni del regolamento non si applicano alla Zambia dal momento che tale paese non ha presentato un'offerta di accesso al mercato. In quanto paese meno avanzato, la Zambia continua a beneficiare del regime commerciale a titolo dell'iniziativa "Tutto tranne le armi".

Il campo d'applicazione dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'AOA, da una parte, e la Comunità e i suoi Stati membri, dall'altra, verrà ampliato in funzione dei risultati dei negoziati in vista della conclusione, entro il dicembre 2008, di un accordo di partenariato economico completo. L'accordo prevede attualmente tutte le misure necessarie all'istituzione di una zona di libero scambio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo XXIV del GATT 1994². Esso contempla inoltre disposizioni riguardanti norme di origine, misure non tariffarie, misure di difesa commerciale, prevenzione e risoluzione delle controversie, nonché disposizioni in materia di pesca e di sviluppo e disposizioni amministrative e istituzionali.

I negoziati in vista della conclusione di un APE completo continuano, conformemente alle direttive di negoziato sugli accordi di partenariato economico con gli Stati ACP adottate dal Consiglio il 12 giugno 2002.

¹ Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio.

² Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (1994).

Le disposizioni istituzionali prevedono la creazione di un comitato APE composto da rappresentanti delle parti incaricati della gestione di tutte le problematiche nel quadro dell'accordo.

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un APE, è prevista un'applicazione provvisoria dell'accordo.

La Commissione ritiene soddisfacenti i risultati dei negoziati e, conformemente alle direttive di negoziato del Consiglio, invita quest'ultimo:

- a concludere, a nome della Comunità europea, l'accordo interinale istitutivo di un quadro per un APE tra gli Stati dell'AOA, da una parte, e la Comunità e i suoi Stati membri, dall'altra.

Il Parlamento europeo sarà invitato ad esprimere il suo parere conforme in merito alla conclusione dell'accordo di partenariato economico.

Dal momento che anche gli Stati membri sono parti dell'accordo, essi dovranno ratificarlo secondo le loro procedure interne.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione³,

visto il parere conforme del Parlamento europeo⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di accordi di partenariato economico con i paesi ACP.
- (2) Il 28 novembre 2007 si sono chiusi i negoziati in vista della conclusione di un accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico (in appresso "APE") con Seychelles, Zambia e Zimbabwe. L'accordo interinale istitutivo di un quadro per un APE è stato siglato il 4 dicembre 2007 con Maurizio e l'11 dicembre 2007 con Comore e Madagascar.
- (3) L'accordo interinale istitutivo di un quadro per un APE è applicato a titolo provvisorio dal [...] in attesa della sua entrata in vigore.
- (4) L'APE interinale deve essere concluso a nome della Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

È concluso, a nome della Comunità, l'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati partner dell'Africa orientale e australe (AOA), da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra.

Il testo dell'APE interinale è accluso alla presente decisione.

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 62, paragrafo 2, dell'accordo interinale a nome della Comunità.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il presidente

[...]

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI
UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

2. LINEE DI BILANCIO:

Capitolo e articolo: 12/120

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio considerato: **16 431 900 000 (bilancio 2008)**

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna.

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

4. MISURE ANTIFRODE

Ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità europea contro la frode e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco in applicazione dell'articolo 22 dell'accordo tra gli Stati partner dell'AOA, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, e dell'articolo 7 del protocollo 2 annesso all'accordo. Se necessario, è l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a effettuare le indagini a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio. I servizi della Commissione effettueranno regolarmente controlli documentali e verifiche in loco.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio sono state soppresse tutte le tariffe doganali ancora esistenti sui prodotti originari delle regioni o degli Stati ACP che abbiano concluso negoziati relativi ad accordi di partenariato economico oppure accordi che prevedono regimi commerciali compatibili con le norme dell'OMC. Di conseguenza, la presente proposta non ha alcuna incidenza finanziaria supplementare.